



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Sezione civile e fallimentare

Il Giudice

premesso che:

- con ricorso depositato in data 13.04.2021 la sig.ra MARIA GRAZIA DABUSSO (C.F. DBSMGR52E55L219O) ha formulato una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex artt. 7 ss. l. 3/2012*;
- previa acquisizione di documentazione ad integrazione del ricorso, con decreto del 26.07.2021, il Giudice designato fissava udienza di comparizione dei creditori, sospendeva le procedure esecutive in corso ed impartiva le ulteriori prescrizioni ordinatorie di legge;
- all'udienza del 13.10.2021, presente l'OCC designato, dott.ssa Rosa Daniela Rendine, si rilevava l'assenza di opposizioni ed il raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11 l. 3/2012, riservando la decisione successivamente al compiuto decorso del termine di legge per le eventuali contestazioni;
- nelle more il procedimento veniva riassegnato al Giudice scrivente;
- in data 15.11.2021 veniva depositata relazione conclusiva dell'OCC, in cui si ribadiva l'assenza di contestazioni, il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 11 l. 3/2012 e la fattibilità dell'accordo;

osservato che:

- sussiste la competenza del Tribunale adito *ex art. 9, comma 1 l. 3/2012*;
- in ordine ai presupposti oggettivo e soggettivo di accesso alla richiesta procedura non sono emersi fatti diversi e variamente ostativi, talché, sotto tali profili, va confermata la preliminare valutazione di cui al decreto interlocutorio in atti e così, analogamente, con riguardo alla mancata rilevazione di atti di frode (nulla, al riguardo, viene indicato da parte dell'OCC);
- la proposta di accordo postula il pagamento integrale delle spese in prededuzione, nonché del passivo concorsuale, privilegiato e chirografario, nelle percentuali indicate in proposta, per un complessivo esborso pari ad € 36.788,90;

- la proposta è corroborata da relazione dell'OCC, confermativa della sostanziale esattezza dei dati posti a fondamento della proposta di accordo, nonché della fattibilità giuridica ed economica della stessa;
- la proposta non ha avuto opposizione, talché, in parte nella forma del silenzio assenso e in parte mediante espresso voto favorevole, essa ha avuto l'approvazione totalitaria del ceto creditorio ammesso al voto;
- la proposta di accordo in esame, in definitiva, pare soddisfare tutti i requisiti di legge, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, risolvendosi in un adempimento parziale, predeterminato e rispettoso dell'ordine dei privilegi nell'ambito della divisata soluzione concorsuale del sovraindebitamento (circa le dilazioni di pagamento cfr. Cassazione civile, sez. I, 03/07/2019, n. 17834), sia sotto il profilo della fattibilità e convenienza economica, atteso il giudizio positivo del ceto creditorio, cui è demandata la relativa valutazione sulla base degli accertamenti compiuti dall'OCC;

ritenute, pertanto, sussistenti le condizioni per l'omologazione dell'accordo in esame;

P.Q.M.

1. omologa l'accordo di composizione della crisi di cui in premessa;
2. dispone la pubblicazione dell'accordo e del presente decreto sul sito del Tribunale, nonché la comunicazione del decreto stesso, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
3. dichiara l'accordo medesimo obbligatorio per tutti i creditori a far data dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al precedente punto 2.

Ivrea, 25.11.2021

Il Giudice

(dott.ssa Paola Cavarero)